

Edizione di lunedì 17 settembre 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuoriuscita dalla contabilità semplificata svincolata

di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Sport e terzo settore – II° parte

di Guido Martinelli

CONTENZIOSO

Emendabile in sede contenziosa l'errore del modello dichiarativo

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Come si supera la presunzione di esterovestizione societaria?

di Marco Bargagli

IVA

Servizi di ricerca in materia di investimento con aliquota ordinaria

di EVOLUTION

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuoriuscita dalla contabilità semplificata svincolata

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione AdE 64/E/2018](#), l'Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi sul **vincolo di permanenza** nel **regime di contabilità semplificata** una volta intrapresa tale strada da parte dell'impresa.

Il caso analizzato dal documento di prassi riguarda una contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario, fin dall'anno 2015 ha **sempre svolto l'attività** di parrucchiera **in regime di contabilità semplificata** di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), senza tuttavia mai esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva, ma semplicemente adottando un "**comportamento concludente**". Si ricorda, infatti, che i contribuenti, il cui regime naturale è quello forfettario, possono accedere al regime di contabilità semplificata esprimendo una **specifica opzione**, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 70, L. 190/2014](#) ([circolare AdE 11/E/2017](#) par. 6.6).

Peraltro, nel **rigo VO 26 della dichiarazione annuale Iva 2018**, per l'anno 2017, l'imprenditrice ha optato per il regime semplificato di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), che consente di tenere i **registri Iva** senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, **vincolando** però il contribuente per almeno un **triennio**.

Siccome voleva applicare il **regime forfettario** già dall'anno 2018, l'imprenditrice ha interpellato il Fisco per conoscere la **decorrenza** del vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità semplificata e, quindi, nel regime per cassa ex [articolo 66 Tuir](#).

L'Agenzia, nella propria risposta, fornisce **tre utili indicazioni**.

In **primo** luogo, viene confermata l'**efficacia** del **comportamento concludente** rispetto all'omessa indicazione dell'opzione, la quale al più determina l'applicazione della sanzione fissa di 250 euro (ex [articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#)), peraltro **ravvedibile**.

In **secondo** luogo, si afferma che la scelta, effettuata nel 2015 per comportamento concludente, di avvalersi del regime di contabilità semplificata e, di conseguenza, di determinare il reddito ai sensi dell'[articolo 66 Tuir](#), **non vincola** l'impresa **per il triennio**. Ciò in quanto il regime di contabilità semplificata è un **regime naturale** proprio dei contribuenti minori.

E, **terzo** chiarimento, **non rileva** altresì l'avvenuta **opzione di cui al comma 5 dell'articolo 18**. Deve infatti ritenersi che il vincolo triennale, ivi previsto, operi **solo per coloro che scelgono di**

rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario.

Pertanto, l'imprenditrice può transitare dal regime semplificato al regime forfettario **senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza**, potendosi avvalere per il 2018 del regime forfettario.

Si ritiene che la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate debba valere non solo in caso di passaggio al regime forfettario ma anche in caso di **opzione per la contabilità ordinaria**. Un'impresa minore, anche dopo un solo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata, ha **pieno diritto di tornare** in contabilità ordinaria.

Il principio secondo cui il regime di contabilità semplificata è un **regime naturale** proprio dei contribuenti minori, a questo punto, non può che avere **portata generale**. Infatti, se vale in caso di passaggio al forfettario, a maggior ragione deve trovare applicazione in caso di passaggio alla contabilità ordinaria, per le imprese che hanno adottato il **regime di contabilità semplificata** senza dover manifestare alcuna **specifica opzione**.

Nemmeno il **vincolo triennale** imposto dall'[**articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973**](#) potrebbe impedire l'opzione per la contabilità ordinaria, atteso che esso è destinato a operare esclusivamente **fintantoché l'impresa adotta la contabilità semplificata**.

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Sport e terzo settore – II° parte

di Guido Martinelli

Problema sicuramente più delicato, anche per la diffusione e il “peso specifico” della agevolazione, diventa analizzare se **gli enti del terzo settore che fanno sport** possano applicare le **agevolazioni** sui compensi previsti per le società e associazioni sportive dilettantistiche dal combinato disposto **di cui agli articoli 67, comma 1, lett. m) e 69 Tuir.**

Le norme indicate prevedono che rientrano nel **campo di applicazione** “*qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche*”. Ne conseguirebbe, quindi, che anche gli **enti del terzo settore** che siano riconosciuti ai fini sportivi mediante iscrizione all'apposito registro potrebbero godere di detti benefici. Ciò, ovviamente, se questo non fosse impedito da **altra norma**.

Qualche perplessità nasce, infatti, dalla lettura del **D.Lgs. 117/2017**, meglio noto come **codice del terzo settore**.

Infatti il comma tre dell'[articolo 17 D.Lgs. 117/2017](#) prevede espressamente che per il **volontario**: “*sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario*”. Infatti la sua attività “**non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario**”. Ne consegue che, non solo per il descritto dettato normativo ma anche per ragioni di sistema con gli altri enti del terzo settore, **appare difficilmente ipotizzabile che i “volontari” del terzo settore dediti allo sport dilettantistico possano percepire i rimborsi forfetari in esame**, a maggior ragione i **compensi**.

Resta ora da vedere se, verificato che non si possa corrispondere i **compensi sportivi** ai “**volontari**” lo si possa fare ai c.d. “**lavoratori**” del terzo settore disciplinati dall'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#).

La norma prevede che: “*I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”. Il problema è capire se il termine “**lavoratori**” si riferisca solo ai lavoratori subordinati o possa estendersi anche agli autonomi. Se il riferimento fosse solo per i **primi** ci si potrebbe chiedere quale sia il **senso** della **norma**. Infatti è costante **interpretazione giurisprudenziale** che nel nostro ordinamento **non vi sia alcun obbligo da parte del datore di lavoro**, non iscritto ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, di applicare il **Ccnl del settore merceologico in cui l'impresa opera**, né sussiste il dovere di applicare “un” contratto collettivo; **sussiste però l'obbligo di riconoscere ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari del Ccnl di settore**, in virtù della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione “**proporzionata alla**

*quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso **sufficiente** ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (**articolo 36 Cost.**). In sostanza, secondo l'interpretazione comune, il **contratto collettivo** del settore stabilisce il **parametro minimo retributivo** a prescindere dal fatto che il datore di lavoro vi aderisca o no.*

Pertanto per quale motivo ribadirlo se non per ampliarne la portata anche ai lavoratori autonomi? Ma se così fosse, ammesso che con i compensi sportivi si possa, sotto il profilo economico, non porsi al di sotto dei contratti di lavoro di categoria, con ben maggiori difficoltà potrebbe rientrare nel concetto di trattamento normativo non inferiore a quello contrattuale un compenso, come quello in esame, privo di tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Ma se così fosse **tutta la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m](#), Tuir**, non solo per la parte “sportiva” ma anche per quella relativa ai cori, bande e filodrammatiche, **non potrebbe trovare applicazione nei confronti dei soggetti del terzo settore per contrasto con l'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#).**

Non vi è dubbio che un **chiarimento** da parte degli organi competenti sul punto è quanto mai auspicabile.

Anche perché scelta analoga dovrà essere compiuta da quelle **Asd** che siano anche iscritte nei registri delle **Onlus**. Infatti, la vigente disciplina di cui agli [articoli 10 e ss. D.Lgs. 460/1997](#) sarà definitivamente abrogata dal periodo di imposta successivo a quello della definitiva entrata in vigore del **registro unico del terzo settore**. Entro quella data **le sportive Onlus dovranno decidere se rimanere solo sportive iscritte al registro Coni o entrare nel terzo settore.**

Ma a fronte della **perdita** del diritto di applicare la **L. 398/1991** e l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) (ad eccezione delle associazioni di promozione sociale che mantengono una parziale defiscalizzazione sulle prestazioni di servizi agli associati) **cosa “guadagnano” gli enti del terzo settore.**

Iniziamo richiamando i **vantaggi “extra fiscali”**:

- l'applicazione delle norme di cui agli [articoli 55 e 56 D.Lgs. 117/2017](#) in materia di **rapporto con gli enti pubblici** e di cui agli [articoli da 67 a 71 D.Lgs. 117/2017](#) (accesso al **credito agevolato** e al fondo sociale europeo, facilitazioni nell'utilizzo di **locali**, strutture della **pubblica amministrazione**, autorizzazioni temporanee per la **somministrazione, privilegio sui crediti**),
- il diritto di godere dei **servizi che saranno erogati dai centri di servizio per il volontariato** e delle **risorse finanziarie previste dagli articoli da 72 a 75 D.Lgs. 117/2017**.

Difficilmente, invece, potranno accedere ai **titoli di solidarietà** di cui all'[articolo 77 D.Lgs. 117/2017](#) in quanto questi sono riservati, come forma di finanziamento, agli **enti del terzo**

settore “non commerciali” e, per la specificità dell’attività svolta dalle **sportive**, si ritiene che poche di esse, quali ets, potranno essere ritenute **“non commerciali”** sulla base dei parametri di cui all'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#).

Avranno il diritto, sotto il profilo fiscale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in presenza di volumi d'affari commerciali **inferiori ai 130.000 euro** di [applicare l'articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#) che appare, mediamente, sia pure per un ammontare di corrispettivi inferiore, **più vantaggioso di quello previsto dalla L. 398/1991.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Emendabile in sede contenziosa l'errore del modello dichiarativo

di Angelo Ginex

In tema di **omessa dichiarazione dei redditi**, il **contribuente ha la possibilità di rettificare gli errori** di fatto o di diritto compiuti, sia entro il termine previsto dalla legge per presentare istanza di rimborso, sia **opponendosi in sede giudiziale alla maggiore pretesa impositiva vantata dall'Amministrazione finanziaria**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 16244 del 20.06.2018](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento, emessa a seguito di un **controllo automatico** ai sensi dell'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#), recante rettifiche in aumento sui redditi dichiarati da un contribuente.

La pretesa impositiva derivava dall'errore commesso dal dichiarante all'atto della redazione del Modello Unico, in quanto egli aveva **utilizzato un modello non previsto per l'anno corrente** e nel quale aveva **inserito dati reddituali dell'anno precedente**, pur correttamente versando le somme dovute sulla base reddituale dell'anno in corso.

Ad ogni modo, **l'inesattezza veniva corretta presentando successivamente il prescritto Modello Unico**, dal quale era possibile, inoltre, arguire che **i versamenti effettuati in costanza dell'errore erano comunque esatti**. Ciononostante, l'Amministrazione finanziaria notificava la summenzionata cartella di pagamento, la quale veniva impugnata dinanzi al giudice tributario.

Sennonché, tanto il giudice di prime cure, quanto quello del gravame rigettavano le impugnazioni rilevando, questi ultimi, che **la dichiarazione redatta su un modello non conforme a quello approvato per l'anno in corso è da considerarsi non soltanto errata, ma addirittura omessa**.

Pertanto, la dichiarazione non poteva essere **emendata** e, *a fortiori*, la rettifica presentata dal soggetto era **fuori termine**.

Il contribuente procedeva, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione** per violazione, tra le altre norme, degli [articoli 1 e 2 D.P.R. 322/1998](#), sull'assunto che il giudice di seconde cure, nell'emanare il proprio provvedimento, avesse **erroneamente reputato omessa la dichiarazione esistente, seppur viziata**.

Conseguentemente, il ricorrente si doleva dell'**erroneo giudizio di tardività** della dichiarazione integrativa, in quanto il giudice non avrebbe considerato rispettato il termine di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#).

Da ultimo, il giudice non avrebbe ritenuto che al dichiarante fosse **consentito integrare la dichiarazione dei redditi anche in sede contenziosa**.

Accolto, pur con limiti, detto motivo di ricorso, i Supremi giudici hanno nuovamente rivolto la propria attenzione sulla disciplina relativa alla **emendazione in giudizio degli errori compiuti in sede di dichiarazione**.

Essi dunque, riallacciandosi ad un precedente giurisprudenziale, hanno rilevato come **la dichiarazione redatta per errore su un modello non conforme a quello in vigore per l'anno d'imposta debba reputarsi nulla e, quindi, omessa** (Cassazione, n. 9973/2015).

Per quanto attiene ai **termini per presentare la rettifica**, poi, le Sezioni Unite hanno rilevato che la dichiarazione integrativa può essere presentata, ai sensi degli [articoli 2, comma 8 e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#), entro i termini di cui all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#), qualora rivolta ad evitare un danno all'Amministrazione finanziaria; mentre, se preordinata ad evitare un danno al contribuente, la corretta dichiarazione può essere presentata, *ex articoli 2, comma 8-bis e 8, comma 6-quater, D.P.R. 322/1998*, entro il periodo d'imposta successivo (cfr., SS.UU., n. 13378/2016; SS.UU., n. 15063/2002).

Resta ferma, comunque, la **possibilità di opporsi in sede di accertamento o in quella giurisdizionale all'eventuale maggiore pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione finanziaria**, che nel caso in rassegna è stata illegittimamente negata da parte del giudice tributario.

In definitiva, quindi, i giudici di legittimità hanno **cassato la sentenza** con rinvio al giudice di seconda istanza, demandandogli l'apprezzamento della legittimità della successiva cartella di pagamento notificata, avendo **noto il corretto versamento degli importi** da parte del contribuente e del **carattere incontestato di tale circostanza**.

In tal modo, dunque, si è voluto ancora una volta tutelare la posizione del contribuente dinanzi ad un comportamento in aperto contrasto col **principio di buon andamento** della Pubblica Amministrazione, *ex articolo 97 Cost.*, e con l'**obbligo di buona fede e correttezza**, di cui all'[articolo 10 L. 212/2000](#), che hanno costituito inoltre motivo di dogianza e che sono stati reputati assorbiti dai giudici di Piazza Cavour.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[**Scopri le sedi in programmazione >**](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Come si supera la presunzione di esterovestizione societaria?

di Marco Bargagli

A livello domestico, ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#) una società di capitali è considerata **fiscalmente residente in Italia** quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** ha mantenuto la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale** nel territorio dello Stato.

Tali **criteri di radicamento** con il territorio dello Stato sono fra loro **alternativi** e, quindi, basta il realizzarsi di **uno solo di essi** affinché la società o l'ente vengano sottoposti a **tassazione in Italia**, in base del noto principio della **tassazione su base mondiale** (c.d. *worldwide principle*).

Con lo scopo di **rafforzare la lotta all'evasione in ambito internazionale**, il D.L. 223/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un **meccanismo** che, in virtù di una **presunzione legale relativa**, pone l'**onere della prova in capo al soggetto estero** che viene considerato presuntivamente **esterovestito**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 73, comma 5-bis, Tuir](#) viene stabilito che, “**salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- **sono controllati, anche indirettamente**, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- **sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione**, composto in prevalenza di **consiglieri residenti nel territorio dello Stato**”.

Sullo specifico punto, l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 28/E/2006](#), ha precisato che in applicazione della norma in rassegna, il **soggetto estero** si considera, ad ogni effetto, **residente nel territorio dello Stato** e sarà quindi **soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali** che l'ordinamento prevede per le società e gli enti residenti.

Il **citato documento di prassi** precisa che gli effetti di più immediato impatto per le *sub-holding* esterovestite riguardano:

- i **capital gain** realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli [articoli 86 e 87 Tuir](#);
- le **ritenute** da operare sui pagamenti di **interessi, dividendi e royalty** corrisposti a non residenti o sui **pagamenti di interessi e royalty** corrisposti a soggetti residenti fuori del

- regime di impresa;
- il concorso al reddito, in misura pari al 100% del loro ammontare, degli **utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.**

Di contro, i predetti soggetti non dovranno subire ritenute sui flussi di dividendi, interessi e **royalty** in uscita dall'Italia e potranno scomputare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo di imposta per il quale sono da considerare residenti, anche se sono originariamente state **operate a titolo di imposta**.

Inoltre, tale normativa risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati **si interpongano più sub-holding estere**.

Infatti, la **presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana, renderà operativa la presunzione anche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superiore della catena societaria**; quest'ultima si troverà a controllare direttamente la **sub-holding estera, considerata residente in Italia**.

Sotto il **profilo sostanziale**, a parere di chi scrive, la **società estera dovrà dimostrare**:

- di avere **mantenuto all'estero la propria sede dell'amministrazione**;
- di esercitare all'estero **un'effettiva attività commerciale, industriale, di servizi**;
- di avere costituito, oltre frontiera, **un'idonea organizzazione di uomini e mezzi necessaria per lo svolgimento della propria attività**;
- di non **essersi insediata all'estero per motivazioni esclusivamente fiscali**;
- di **non essere qualificabile come una struttura di puro artificio**, in linea con gli indicatori all'uopo diramati da parte dell'Agenzia delle entrate, [con la circolare 51/E/2010](#).

Conformemente, la richiamata [circolare n. 28/E/2006](#) ha chiarito che il contribuente per **vincere la presunzione** dovrà dimostrare, **con argomenti adeguati e convincenti**, che la **sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all'estero**.

Tali **argomenti e prove** dovranno dimostrare che, nonostante i presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un **concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Servizi di ricerca in materia di investimento con aliquota ordinaria di EVOLUTION

L'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sul trattamento Iva dei servizi di ricerca in materia di investimenti alla luce di una recente risoluzione pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Con la [risoluzione 61/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini dell'Iva dei **servizi di ricerca in materia di investimenti**.

A seguito delle modifiche recate dalla Direttiva 2017/539/UE, tale servizio deve essere **indipendente e separatamente identificabile** rispetto agli **altri servizi forniti dal negoziatore**, nonché del tutto svincolato dal volume e/o dal valore delle operazioni eseguite per conto del cliente.

Si noti che le modifiche hanno riguardato il servizio di ricerca fornito ai **gestori individuali di portafogli** ma non necessariamente quello reso ai **gestori collettivi**, i quali possono, invece, scegliere se continuare a ricevere la ricerca senza essere obbligati a definire un *budget* a carico degli OICR gestiti oppure se applicare le nuove regole di ricevibilità del servizio di ricerca.

Ciò posto, a parere dell'Agenzia il **servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli** non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie di esenzione di cui all'[articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#) e, in particolare, non può essere inquadrato tra le **"prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato"**, relative alle operazioni su titoli di cui ai **numeri 4) e 9)** della medesima disposizione. Pertanto, tale servizio deve essere **assoggettato ad Iva** con applicazione dell'**aliquota ordinaria**.

Invece, il servizio di ricerca in materia di investimenti **fornito dai negoziatori ai gestori collettivi**, qualora sia **separatamente identificato**, sotto il profilo economico, rispetto all'attività

di negoziazione, può fruire del **regime di esenzione**, purché sia inquadrabile nell'ambito della **gestione di fondi comuni di investimento** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972](#). Al riguardo, si ricorda che sono **operazioni riconducibili al concetto comunitario di gestione di fondi comuni di investimento**, rientrando quindi nel campo di applicazione del **regime di esenzione Iva**, oltre le **funzioni di gestione di portafogli**, anche quelle di **amministrazione di organismi di investimento collettivo** riconducibili alle funzioni indicate nell'elenco (non esaustivo) di cui all'Allegato II della direttiva 85/611CEE in materia di O.I.C.V.M., che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi. E, in merito alle caratteristiche dei **servizi** in cui si sostanzia la **gestione del fondo**, la Corte di Giustizia ha precisato che non è preclusa, in linea di principio, la possibilità di fruire del regime di esenzione da Iva anche nel caso in cui la gestione di fondi comuni di investimento sia **frazionata in servizi distinti forniti da un soggetto esterno al fondo**, vale a dire in **outsourcing**. Tuttavia, per essere esenti, i servizi "delegati" forniti dal terzo (i.e. soggetto esterno al fondo) devono formare un "*insieme distinto, valutato globalmente che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio*" per il quale è prevista l'esenzione, vale a dire, della gestione del fondo (**sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, punto 70**). Ne deriva che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dal negoziatore ai gestori collettivi possa essere considerato uno dei servizi (**esternalizzati**) di cui si compone la **gestione di fondi esenti da Iva**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972](#), purché detto servizio presenti le **caratteristiche indicate dai Giudici Comunitari**.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colloquio di volontà, deposito o / fisco&c.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >